

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. Risultamento della votazione per le Giunte della Cassa ecclesiastica e di quella della Cassa depositi, e rinnovamento — Omaggio — Il deputato Ansaldo rinunzia allo svolgimento dello schema di legge sui renitenti alla leva — Votazione ed approvazione del disegno di legge per sospensione del trasporto dell'arsenale marittimo alla Spezia, e per miglioramento nella difesa di Genova — Relazione sullo schema di legge sull'esercizio della professione di procuratore — Discussione dello schema di legge per la tassa sugli emolumenti — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento del ministro per le finanze all'articolo 3, oppugnato dal relatore Arnulfo, e rigettato — Emendamento del deputato Avondo, parimente rigettato — Approvazione dell'articolo 3 — Aggiunta dei deputati Sineo e Garibaldi all'articolo 5 — Osservazioni e spiegazioni del ministro suddetto e del relatore Arnulfo — Le aggiunte sono ritirate — Approvazione dei rimanenti articoli e dell'intero progetto — Presentazione di due progetti di legge del ministro per l'istruzione pubblica sui posti gratuiti della fondazione Ghislieri nel collegio di Bosco, e disposizione sui medesimi nei collegi nazionali — Votazione ed approvazione dei due articoli dello schema di legge per il riordinamento del corso del torrente Stura.

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

LOUARAZ, segretario, espone il seguente sunto di una petizione:

6604. Campana Giovanni Battista, di Genova, svolge alcune considerazioni tendenti a dimostrare la convenienza che la pena del carcere venga abolita, sostituendovi i lavori pubblici obbligatori e gratuiti in istato libero.

(Il processo verbale è approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do cognizione alla Camera del risultato degli spogli fatti delle votazioni relative alle Commissioni da nominarsi per la Cassa dei depositi e prestiti, e per la Cassa ecclesiastica.

Cassa dei depositi e prestiti.

Votanti 100
Maggioranza 56

Ebbero voti:

Daziani 78
Depretis 70
Revel Ottavio 53

Giovanola 15, Mellana 12, Depretis 10.

Ottennero la maggioranza prescritta i soli deputati Daziani e Depretis, i quali per conseguenza sono eletti membri di questa Commissione.

Si ripete la votazione, che è ancora libera per l'altro membro a nominarsi.

Cassa ecclesiastica.

Votanti 97
Si astennero 11
Maggioranza 55

Ebbero voti:

Giovanola 57
Saracco 47
Montagnini 34

Capriolo 16, Robecchi 10, Daziani 8, Cavallini Gaspare 6, Depretis 5.

Gli altri voti andarono dispersi sopra vari altri deputati.

Il deputato Giovanola è il solo che abbia ottenuto la maggioranza assoluta, e che perciò sia rimasto eletto al primo giro di squittinio.

La votazione è del pari libera per gli altri componenti questa Commissione.

Ora si farà l'appello nominale per procedere alla nomina dei membri ancora mancanti a queste due Giunte. (Il deputato Cadorna Raffaele presta giuramento.)

Il signor Massino-Turina fa omaggio alla Camera di un manoscritto sull'imposta della rendita. Sarà deposto nella biblioteca della Camera.

L'ordine del giorno porta lo sviluppo della proposta di legge del deputato Ansaldo.

Do la parola al deputato Ansaldo.

ANSALDO. Siccome avrei ancora da raccogliere diversi dati statistici, così pregherei il signor presidente a

permettermi di tralasciare per ora la lettura del mio discorso per lo svolgimento, per proferirlo poi in epoca più vantaggiosa, e per potere dare maggiori schiarimenti alla Camera su questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà rimandato ad altro giorno lo sviluppo della proposta del deputato Ansaldo.

**APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA DIFESA DI GENOVA.**

PRESIDENTE. Viene in discussione il progetto di legge per la sospensione del trasferimento dell'arsenale marittimo al Varignano e miglioramento della difesa di mare a Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 50.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Questi vengono approvati senza discussione alcuna.)

« Art. 1. La somma di dieci milioni di lire, assegnata coll'articolo 3 della legge 4 luglio 1857 per la costruzione di un arsenale marittimo nel seno del Varignano, è ridotta a due milioni di lire, le quali verranno impiegate nelle opere occorrenti per la traslazione del personale e pel materiale della marina militare, e per tutte le esigenze che ne derivano, a norma di detta legge.

« Art. 2. Fermo perciò rimane lo stanziamento di lire 1,500,000 alla categoria 35 del bilancio del Ministero della marina pel 1857 e viene ridotta da due milioni a lire cinquecento mila la somma allogata nel bilancio dello stesso Ministero pel 1858.

« Art. 3. È autorizzata la spesa di un milione di lire per il miglioramento della difesa di Genova dal lato di mare, mercè lo stabilimento di un piazzale d'armi a San Benigno, giusta il progetto del 18 gennaio 1857, firmato Morando e Capelli, e col mezzo di una batteria alla Lanterna, a seconda del progetto 20 detto mese ed anno, firmato Parodi e Capelli.

« Art. 4. Tale somma sarà iscritta per lire 500,000 come spesa nuova nel bilancio del Ministero di guerra del corrente esercizio 1859, e la relativa categoria sarà distinta col n° 83 e col titolo di *Opere di fortificazioni a Genova dal lato di mare*. Le rimanenti lire 500,000 saranno alloggiate nel bilancio 1860 del Ministero stesso e con applicazione egualmente a categoria speciale col titolo anzidetto. »

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	106
Maggioranza	54
Voti favorevoli	97
Voti contrari	9

(La Camera approva.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE
L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

PESCATORE, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 22.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE INTORNO ALLA TASSA SUGLI EMOLUMENTI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sul riordinamento della tassa sugli emolumenti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 197.)

La discussione generale è aperta.

Interrogherò il signor ministro delle finanze se accetta le proposte della Commissione.

LANZA, ministro delle finanze. Le accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. *In surrogazione dell'articolo 86 della legge 9 settembre 1854:*

« Le sentenze definitive sopra controversie, insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato, andranno soggette alla tassa fissa, cioè :

« Se proferite dal tribunale superiore del contenzioso amministrativo, di lire 2;

« Se proferite dal tribunale inferiore, di lire 1.

« Le sentenze interlocutorie, preparatorie o contendenti provvedimenti di istruttoria, andranno esenti da emolumento. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. *Alinea all'articolo 97:*

« Sarà però dovuta una sola tassa fissa per ogni sentenza interlocutoria, ancorchè contenga più disposizioni. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 3. *Aggiunta all'articolo 102 della tariffa:*

« Le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, se pronunciate in seguito a contestazione, andranno soggette ai dritti sopra fissati di lire 20 o di lire 10.

« Se pronunciate senza contestazione pagheranno:

« Se del tribunale superiore del contenzioso amministrativo o delle Corti d'appello, lire 4;

« Se dei tribunali di prima cognizione, di commercio, o del contenzioso amministrativo, lire 1 50.

« Le sentenze e provvedimenti preparatorii o d'istruttoria, emanati sia in seguito a contrattazione che no, andranno esenti dal diritto di emolumento.

« Le sentenze definitive dei giudici di mandamento non soggette al diritto proporzionale pagheranno il diritto fisso sopra indicato di lire 1.

« Le sentenze e provvedimenti interlocutori, preparatorii e d'istruttoria dei giudici di mandamento saranno esenti da diritto di emolumento. »

LANZA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

LANZA, *ministro delle finanze*. Nel progetto della Commissione è stabilito un diritto di lire 4 se la sentenza è pronunciata dal tribunale superiore del contenzioso amministrativo o dalle Corti d'appello, e di lire 1 50 se dai tribunali provinciali, di commercio o del contenzioso amministrativo. Siccome in generale si riscuote sempre il doppio del diritto, secondochè la sentenza di decisione è data dal tribunale provinciale di prima istanza, oppure dalla Corte di appello, pregherei quindi che anche qui si seguisse la stessa norma, e si stabilisse precisamente la metà, perchè si sa che questo contribuisce molto anche nella riscossione per la semplificazione che produce nella tariffa medesima.

Proporrei adunque si stabilisse che pei diritti sulle sentenze dei tribunali provinciali e di contenzioso amministrativo, a luogo di lire 1 50 si mettesse lire 2, cioè la metà di ciò che si riscuote per le sentenze delle Corti d'appello.

ARNULFO, *relatore*. La Commissione ha fatta la proposta di lire 1 50, prendendola dallo stesso articolo 3 del progetto del Ministero.

È vero che le lire 1 50, portate dall'articolo 3 del progetto ministeriale, fanno la metà delle lire 3 che sono dal Ministero proposte nello stesso articolo, relativamente ai provvedimenti del tribunale superiore del contenzioso amministrativo e delle Corti d'appello; ma mi pare che, avendo la Commissione portata tale tassa dalle lire 3 alle lire 4, la finanza vi trovi il suo vantaggio e non sia necessario un aumento sopra quella di lire 1 50.

Del resto, quand'anche non vi sia la proporzionalità dei diritti ragguagliati gli uni alla metà degli altri, non può nascere verun incaglio nè di contabilità nè di amministrazione, motivo per cui io spero che il signor ministro vorrà accettare la proposta di lire 1 50 senza aumento, il quale sarebbe grave perchè i provvedimenti dei tribunali provinciali sono assai numerosi.

LANZA, *ministro delle finanze*. Avendo accettato tutte le modificazioni proposte dalla Commissione, meno quella testè indicata, ho procurato però di stare fermo alla massima d'introdurre nel progetto della Commissione gli emendamenti più tenui; per conseguenza preferirei sempre di conservare la tassa di lire 4 a vece di ridurla a lire 3, giacchè sarebbe modificazione più rilevante di quella che io proporrei al progetto della Commissione.

Del resto sarebbe veramente singolare che il ministro per le finanze volesse attenuare intorno ai diritti fiscali le modificazioni proposte dalla Commissione.

Ma, prescindendo adesso dalla considerazione del più

o del meno, io ho fatto quell'osservazione perchè semplifica assai la riscossione della tassa, ed anche perchè riesce più facile agli stessi contribuenti il sapere che, quando si tratta di una sentenza pronunciata in seconda istanza, si paga il doppio di quanto si deve pagare in prima istanza, e questa norma, come sa l'onorevole relatore, è seguita per tutti i diritti di questa natura, cioè si tiene sempre la norma di uno a due; ed è per questa ragione che io preferirei sempre, per essere fedele alla massima d'introdurre il meno possibile modificazioni al progetto della Commissione, di mutare piuttosto la seconda parte del suo articolo, cioè quella che riguarda il diritto da pagarsi per i tribunali di prima istanza, portando questo diritto da lire 1 50 a lire 2, cioè alla metà del diritto proposto dalla Commissione per le sentenze dei tribunali di appello, anzichè diminuire questo di una lira, come stava nel progetto ministeriale.

Se poi la Camera non volesse aderire a questa mia proposta, a preferenza di ritornare alla proposta del Ministero, accetterei questa della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del Ministero.

AVONDO. Domando la parola.

Prima di procedere alla votazione di quest'articolo, credo che si debba fare un'osservazione importante intorno alla redazione del medesimo.

PRESIDENTE. Mi scusi, si tratta ora solo di un emendamento.

AVONDO. Mi perdoni, la mia osservazione influisce assai.

Leggo nell'articolo 3 della Commissione che « le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, se pronunciate in seguito a contestazione, andranno soggette ai diritti sopra fissati di lire 20 o di lire 10, » ecc. Ora tutto questo sta bene, purchè si tolgano le parole *in seguito a contestazione*; avvegnachè, se noi poniamo mente a quest'articolo 202, si vede che queste sentenze non sono interlocutorie (*Oh! oh!*), almeno non lo sono quelle di cui parla il n° 2. Si legga bene quell'articolo 202, e si vedrà che la cosa è così. In esso si dice: « Quelle che ammettono o recano una prova, come una verifica di scrittura od altro atto d'iscrizione qualunque che influisca sul merito della causa e sopra cui vi sia stata contestazione. »

Dunque se non vi è stata contestazione, non è più sentenza interlocutoria, quindi debb'essere cangiata la redazione di quello che viene dopo.

Gli scrittori sostengono che le sentenze, per cui non vi è contestazione, sono sentenze preparatorie d'una natura diversa da quella di cui sono tutte le altre, ma intanto sono sentenze preparatorie; quindi, secondo me, quest'articolo si deve concepire in questo modo:

« Le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, andranno soggette al diritto sopra fissato di lire 20 o di lire 10: quelle di cui nel n° 2 dell'articolo 102, se pronunciate senza contestazione dal tribunale superiore del contenzioso ammi-

nistrativo e dalle Corti d'appello, al pagamento di lire 4. »

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi il suo emendamento.

Intanto, prima di dare la parola al signor relatore per rispondere in ordine a tale emendamento, mi sembra che si possa esaurire la proposta del signor ministro delle finanze, poichè la medesima non ha punto che fare coll'emendamento proposto dall'onorevole Avondo.

Metterò dunque ai voti la proposta del Ministero, per la quale sarebbe fissato il diritto di lire 2 per le sentenze dei tribunali provinciali, di commercio e del contenzioso amministrativo.

(Dopo prova e controprova, la proposta è rigettata.)

Do la parola al deputato Arnulfo.

ARNULFO, relatore. L'onorevole preopinante vorrebbe che non fosse nell'articolo 3 fatta la distinzione fra i provvedimenti interlocutorii emanati previa contestazione, ed i provvedimenti interlocutorii senza contestazione; ed egli invoca all'appoggio di questa sua opinione il disposto dell'articolo 202 del Codice di procedura civile. Io credo che l'onorevole deputato vorrà meco convenire che i provvedimenti enunciati in tale articolo possono essere soggetti a contestazione e non esserlo. L'articolo 202, al numero primo, dice che « le sentenze sono interlocutorie se ammettono o rigettano un provvedimento preliminare od altro in via interinale nei casi d'urgenza fino a che la causa possa essere decisa nel merito. »

Ora non può dubitarsi che i provvedimenti preliminari non solo possono fare, ma fanno sovente oggetto di controversia. D'altronde, qualunque fosse per avventura la maggiore o minore esattezza delle indicazioni di cui nell'articolo 202, egli è incontrovertibile che, affine che le tasse sieno applicate con maggiore esattezza, è utilissimo il riferirsi alla legge vigente, cioè al Codice di procedura quando si tratta di definire la natura dei giudicati ai quali si vuole la tassa riferire. Al numero secondo di detto articolo, già si disse, è disposto che, laddove vi è contestazione, i relativi provvedimenti sono interlocutorii; al numero terzo si contempla il caso in cui « si manda più ampiamente procedere secondo le premesse considerazioni; » egli è non meno evidente che, quando così si pronuncia, le parti furono dissenzienti in quanto che e l'una e l'altra chiedono che si provveda sopra la sua istanza; e per contro il tribunale crede che si debba mandare più ampiamente procedere.

Dunque la distinzione tra i provvedimenti emanati in seguito a contestazione, e quelli senza contestazione, è applicabile all'articolo 202; è poi importante che, nel modificare la legge sugli emolumenti, si introduca la distinzione fra le sentenze interlocutorie e le altre con relazione al suddetto articolo.

Per amore di chiarezza e per norma degli agenti demaniali, perchè fin qui si applicò la tassa di lire 10 e di lire 20 per qualunque provvedimento sia contestato che non contestato, e si spinse anzi la cosa al punto da

assoggettare anche a tale tassa i provvedimenti di semplice rinvio, quindi la necessità di stabilire ben chiaramente quali si considerano e si vogliono in questa legge considerare le sentenze interlocutorie e la distinzione fra le emanate previa contestazione o no; è inoltre importante il sottoporre al pagamento di un minore diritto quei litiganti che non contestano l'ammessibilità di un incumbente e si assoggettano ad una sentenza solo perchè la legge prescrive che con sentenza debba ordinarsene l'appuramento; e che al contrario, quando una parte contesta l'ammessibilità di un incumbente e dà luogo ad una vera sentenza la quale risolve la controversia, è giusto che sopporti un maggiore gravame, paghi una maggiore tassa.

Io spero pertanto che l'onorevole deputato vorrà rinunciare al proposto emendamento, ed accetterà la redazione che fu proposta dalla Commissione nello scopo di fare scomparire gli inconvenienti attuali e di introdurre la maggiore chiarezza che sia possibile, riferendosi ad una disposizione del Codice civile, la quale toglie ogni controversia avvenire nell'applicazione della tassa ai provvedimenti interlocutorii.

PRESIDENTE. Il deputato Avondo ha facoltà di parlare.

AVONDO. Anch'io sono d'accordo che si debba introdurre una distinzione fra il caso in cui le sentenze interlocutorie sieno pronunciate con contestazione ed il caso in cui siano pronunciate senza contestazione; ma io dico che, allorchando si propone: « le sentenze interlocutorie di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, » già s'intende che si tratta di quelle che sono pronunciate con contestazione. Nè posso ammettere ciò che diceva l'onorevole relatore, che le sentenze di cui al n° 1 dell'articolo 202 possono essere con contestazione o senza; esse sono sempre con contestazione. Quando si tratta di ammettere o rigettare un provvedimento preliminare, ovvero si tratta di provvedere per cose di urgenza, finchè la causa possa essere decisa nel merito, si tratta sempre di sentenze interlocutorie pronunciate con contestazione.

Quindi si devono, secondo me, togliere quelle parole: « con contestazione, » le quali, ritenga bene il signor relatore, non solo sono superflue, ma possono turbare l'armonia delle varie disposizioni del nostro Codice di procedura.

Quando si tratti poi del 1° alinea: « se pronunciate senza contestazione, » io dico che dobbiamo aggiungere le parole « di cui al n° 2 dell'articolo 202, se pronunciate senza contestazione, » allora pagheranno quel diritto su cui venne testè deliberato dalla Camera.

Queste sono le osservazioni che mi credo in dovere di fare su quest'articolo, perchè conformi e alla lettera e allo spirito del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Il deputato Avondo propone di togliere dal primo capoverso le parole: « se pronunciate in seguito a contestazione. »

Il primo alinea poi si tratterebbe di redigerlo nel seguente modo:

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1859

« Quelle di cui al n° 2 dell'articolo 202 precitato pagheranno, ecc. »

Metterò ai voti separatamente questi emendamenti. Chi intende togliere nel primo alinea le parole: « se pronunciate in seguito a contestazione, » voglia alzarsi.

(È respinto.)

Chi intende di redigere l'alinea cominciando nel seguente modo: « Quelle di cui al n° 2 dell'articolo 202 precitato pagheranno, ecc., » voglia alzarsi.

(La Camera rigetta.)

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 2 come è stato proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 4, in surrogazione dell'articolo 89:

« Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto, il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette, a titolo provvisorio, al pagamento d'una somma eguale alla tassa fissa, salvo a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma. »

(La Camera approva.)

SINEO. Domando la parola per un'aggiunta a quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SINEO. Fra i principali doveri dei cittadini avvi quello di esercitare i diritti che la legge loro affida nelle elezioni sì amministrative che politiche.

Il diritto traendo seco necessariamente l'inseparabile dovere, crediamo che mancherebbero al loro dovere quei cittadini i quali, rivestiti dalla legge dei diritti elettorali politici ed amministrativi, non cercassero di rivendicarli quando fossero ingiustamente loro contrastati. Ma è cosa lamentevole che chi esercita un diritto, e nello stesso tempo compie ad un dovere, non possa altrimenti adempierlo, salvo sottoponendosi a carichi anche assai gravi.

La nostra legge elettorale politica ammette all'elettorato, in varie parti del regno, i contribuenti che pagano il solo tributo di 20 lire; ed è singolare che per rivendicare un diritto, per il quale basta di pagare un tributo di lire 20, debba l'elettore essere esposto a pagare molto di più per l'emolumento e per la carta bollata.

Per rimediare a questo inconveniente si proporrebbe che tutte le controversie che si agitano in materia elettorale siano esenti dal diritto di bollo e d'emolumento.

Io credo che questa disposizione, la quale ha dal suo canto l'appoggio del voto del Consiglio divisionale di Torino, troverebbe comodamente la sua sede come alinea dell'articolo 4, e sarebbe così concepita:

« Sono esenti da ogni tassa di emolumento e dall'obbligo dell'uso di carta bollata gli atti e le sentenze in materia elettorale. »

La legge elettorale politica ha già provveduto in parte; pur troppo non si è pensato a tutto quando si è promul-

gata; ma è perfettamente nello spirito della medesima la disposizione or ora formolata.

Questa legge obbliga tutti gli ufficiali che possono avere ingerenza in questa materia a rilasciare gratuitamente i certificati che concernono i diritti elettorali; questi certificati sono anche validi rilasciati in carta semplice. Si vede adunque che il legislatore avvisò alla necessità di agevolare, per quanto è possibile, l'esercizio e la rivendicazione dei diritti elettorali. Io credo che, assecondando lo spirito delle leggi vigenti, si verrebbe con quest'aggiunta a completare in questa parte il sistema della nostra legislazione.

LANZA, ministro delle finanze. La proposta dell'onorevole Sineo contempla non solamente i diritti di emolumento, ma anche quelli della carta bollata, e in ciò io trovo già un inconveniente di volere in una legge, la quale non provvede che a certi emergenti esclusivamente relativi a tasse d'emolumento, introdurre anche delle modificazioni per quanto concerne la carta bollata. Ma, oltre questo difetto di opportunità, trovo che il principio, il quale verrebbe stabilito colla proposta del deputato Sineo, potrebbe essere alquanto pericoloso, giacchè bisognerebbe poi anche esonerare dagli stessi diritti un cittadino tuttavolta che deve difendere avanti al tribunale dei diritti ai quali sono congiunti dei doveri, e non possiamo prevedere fin dove si potrebbe estendere l'eccezione.

È ben vero che pare duro che uno il quale è costretto da una decisione dell'autorità amministrativa a difendere un diritto di cittadino debba per ciò sottostare a spese. Ma qui io distinguo: le sue ragioni sono fondate, e allora troverà ragione anche presso i tribunali; e così essendo riconosciuto il suo diritto, le spese di emolumento per massima parte cadranno a danno della parte contraria; o le sue ragioni non sono fondate, e in tale caso non trovo per nulla sconveniente od ingiusto che abbia ad incontrare qualche spesa.

In fine farò un'osservazione la quale, se vuoi, è fiscale, ma che pare meriti tutti i riguardi della Camera, ed è che i proventi come tutti sanno di questa natura, cioè di insinuazione e di emolumenti, sono tutt'altro che in aumento, anzi sono in diminuzione, e ciò all'infuori di circostanze tutt'affatto fortuite e transitorie, a causa di alcuni difetti che probabilmente esistono nella legge del 1854. Se noi ci facciamo ancora a scaltarla togliendo una parte dei prodotti che si possono ricavare nello stato attuale della legge, avremo una diminuzione corrispondente; e non è certo nelle condizioni attuali che noi dobbiamo metterci su questa via di diminuire le nostre entrate.

Per questo io stimo di dovermi opporre all'emendamento proposto dall'onorevole Sineo.

SINEO. In quanto alla diminuzione dei diritti di insinuazione, io la lamento, ma credo che realmente sia dovuta alla troppa facilità che si è avuta di accrescere questi diritti. Accade di questi come dei diritti di dogana; se i diritti sono miti, si fanno più contratti, e quindi entrano maggiori prodotti nelle casse dello Stato.

Ma mi pare che qui non può farsi una quistione finanziaria di importanza. Allo stato attuale io sono persuaso che non sono molti gli emolumenti che siansi potuti percepire per questo oggetto: e perchè? Perchè la maggiore parte degli elettori che sono cancellati dalle liste sono elettori rurali i quali non reclamano mai.

Abbiamo in questi ultimi tempi centinaia e centinaia di elettori che avrebbero avuto diritto di reclamare, e non lo fecero, e quei pochi che reclamano, incontrano pesi esorbitanti che equivalgono quattro o cinque volte a quello che debbono pagare di contribuzione.

Io prego il signor ministro delle finanze di ritenere che non è da credersi che essi possano, anche riuscendo nel loro intento, venire indennizzati dalla parte contraria. Nella maggiore parte dei casi il contrasto ha luogo tra l'autorità amministrativa e l'elettore: i Consigli comunali mantengono o riformano le liste elettorali; queste passano sotto gli occhi dell'intendente, il quale decide come vuole: si fa quindi la quistione in contraddittorio dell'intendente. Ma io non ho mai veduto (e probabilmente ci sarebbe un motivo di convenienza che osterebbe) che i giudici condannino l'intendente nelle spese per avere riformate le liste in questo od in quel modo. Epperò si guadagna la causa, ma si perde l'emolumento. Vede quindi il signor ministro che realmente ci troviamo in quest'assurda condizione di mettere un'imposta a chi adempie al suo dovere.

Parmi dunque che si dovrebbe, senza contrasto, accettare questa modificazione. Tuttavia, siccome preme che questa legge, la quale migliora in qualche parte la condizione dei contribuenti, sia adottata, se il signor ministro veramente persiste a contrastare, mi riservo di farne il soggetto di una proposta separata, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Genina.

GENINA. Se il deputato Sineo ritira il suo emendamento, è inutile che io prenda la parola, perchè intendeva discorrere sul medesimo.

SINEO. Sì, lo ritiro.

GARIBALDI. (*Dal banco della Commissione*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Sullo stesso argomento?

GARIBALDI. No, per proporre un'aggiunta.

Nella scorsa Legislatura, nella seduta 7 maggio 1858, io ho cooperato perchè si portasse in discussione una petizione stata sporta dai causidici di Voghera, di Novi e di altre parti del regno per la riforma tanto desiderata di questa legge. Fin d'allora io rammentava come in alcune provincie gli agenti demaniali esigessero un diritto di emolumento sugli atti di volontaria giurisdizione. Io ho allora osservato che questa percezione era in opposizione manifesta colla lettera e collo spirito della legge, la quale proclama esplicitamente il principio di non volere assoggettare alla tassa che le mutazioni di proprietà stabili e mobili che si operassero, sia per contratto, sia per successione, sia per sentenza dei tribunali.

Questa mia asserzione è scritta a chiare note nel pro-

getto di legge presentato dal Ministero nella tornata del 13 gennaio 1854, e ripetuta nella relazione della Commissione eletta da questa Camera, presentata nella seduta del 27 maggio anno suddetto, che ho fra le mani e che non leggo per non stancare la Camera.

Credo mio debito, nella occasione della discussione di questa legge, di non lasciare passare inosservato un tale inconveniente. Propongo per conseguenza la seguente aggiunta:

« Sono esenti dal diritto di emolumento e di registrazione i provvedimenti o decreti di volontaria giurisdizione proferiti dalle Corti e dai tribunali. »

Se il signor ministro farà opposizione a questa mia proposta, mi riservo la facoltà di svolgerla maggiormente.

ARNULFO, relatore. Se sta infatti, come l'onorevole deputato accenna, che sopra decreti siasi percepito un diritto di emolumento, ciò costituisce una inesatta applicazione della legge, ma l'aggiunta proposta mi sembra superflua. Infatti, l'onorevole deputato accennò con ragione che il diritto d'emolumento è dovuto solo per le sentenze, ed è impossibile ammettere che con giustizia si percepisca sopra un decreto che viene definito dal disposto del Codice di procedura civile all'articolo 1133 in questi termini: « Qualunque ricorso da presentarsi alle Corti, ai tribunali provinciali od anche a presidente o giudici commessi, dovrà essere firmato da un procuratore esercente presso la stessa Corte o tribunale. I provvedimenti emanati sopra ricorsi avranno il nome di decreti. »

Ciò posto, non si può sostenere che tali provvedimenti sopra ricorsi possano confondersi colle sentenze, o dicansi interlocutorie o preparatorie, emanate con contestazione o senza contestazione; quindi, mentre credo opportuna l'osservazione fatta dall'onorevole deputato per richiamare gli impiegati, che per avventura abbiano male applicato la legge, ad una più esatta osservanza della medesima, mi pare superfluo l'articolo proposto, perchè, lo ripeto, a termine di legge è impossibile che si possa confondere un decreto con una sentenza, avuto riguardo alla diversa natura loro ed alla definizione data nell'articolo di legge che ho letto. Quindi io mi lusingo che l'onorevole deputato non vorrà insistere nella sua proposta, l'enunciativa della quale tuttavia servirà di norma onde fare un'applicazione del disposto della legge.

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni del signor relatore, il deputato Garibaldi insiste ancora?

GARIBALDI. Quando queste osservazioni sieno accettate dal signor ministro di finanze, non insisto.

LANZA, ministro delle finanze. Innanzitutto io domanderei all'onorevole proponente se l'abuso da lui accennato di fare pagare anche questi semplici decreti abbia dato luogo a ricorsi all'autorità superiore, all'amministrazione centrale per avere spiegazioni a questo riguardo ed ottenere riparazioni ad una interpretazione erronea e dannosa, per conseguenza a coloro i quali erano chiamati a pagare questi diritti. Nel caso che egli

possa asserire che si è ricorso all'amministrazione centrale e che non vennero date istruzioni a questi agenti dell'insinuazione affinchè si uniformassero allo spirito della legge, come ora venne interpretato dall'onorevole relatore, allora io comprenderei come la sua proposta possa avere fondamento. Il Ministero dovrebbe accettare in tal caso il proposto emendamento e dichiarare che d'ora innanzi si darà l'interpretazione che si desidera nella percezione di questi diritti, locchè è pure nei voti dell'onorevole relatore.

Ma per quanto mi risulta non pervenne all'amministrazione centrale nessun ricorso su questo argomento, e mi pare quindi che la via a tenere sia quella (nel caso sussistano ancora gli abusi accennati dall'onorevole preopinante) di dare questi ricorsi; e posso assicurarlo che l'amministrazione centrale provvederà secondo la lettera e lo spirito della legge; e, qualora vi possa essere qualche dubbio, prenderà l'avviso dei consulenti del Ministero, del Consiglio di Stato, cioè, o del procuratore regio, insomma dalle persone dalle quali è solito prendere consiglio sui quesiti riguardanti gli emolumenti ed i diritti d'insinuazione.

Mi pare che dovrebbe l'onorevole preopinante arrendersi a queste spiegazioni e, qualora esistano questi abusi, ricorrere all'amministrazione centrale ed attendere la risoluzione definitiva; ma ora sarebbe inopportuno ammettere quest'articolo nella legge quando non è ancora bene constatato che questo abuso esista.

GARIBALDI. L'onorevole ministro delle finanze mi domanda se l'indebita percezione di diritti da me accennata abbia dato luogo a ricorsi alle autorità demaniali da parte degli interessati: io francamente rispondo che non sono al caso di dargli una risposta positiva a questo riguardo.

Questa indebita percezione è stata da me esposta alla Camera nella seduta pubblica del 7 maggio 1858, presenziata dallo stesso signor ministro delle finanze.

Io portavo credenza che questo fatto, che io accertava, valesse la pena di essere verificato nell'occasione che si presentava questo progetto di legge.

Io non potrei al certo accettare e portare la quistione sul terreno in cui vorrebbe porla l'onorevole ministro, se cioè siano o no stati fatti dei reclami; per me la vera, la sola quistione consiste nel vedere se l'esazione di questi diritti è indebita e contro lo spirito e la lettera della legge.

Ma dopo le osservazioni svolte dal signor relatore, alle quali parve assentire la Camera elettiva; dopo le parole pronunziate dall'onorevole ministro delle finanze, che in sostanza non fa opposizione alla mia proposta, io credo d'interpretare il voto della Camera ritirando la proposta da me fatta, colla ferma convinzione che questa solenne discussione basterà a mettere in guardia gli agenti demaniali, e che non si verificheranno d'ora in avanti simili esazioni in manifesta opposizione alla legge, come sopra è posto in evidenza.

PRESIDENTE. Non essendovi più opposizione, darò lettura dell'articolo 5.

« *Aggiungere all'articolo 108 della legge:*

« I segretari dei magistrati, tribunali o giudici in materia civile, commerciale o di contenzioso amministrativo, dovranno, oltre l'invio prescritto dall'articolo 108 della legge 9 settembre 1854, trasmettere ogni mese all'agente demaniale una nota indicante tutte indistintamente le sentenze soggette ad emolumento, proferte nel corso del mese antecedente, ancorchè già risulti pagata la relativa tassa.

« La rimessione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo che verrà somministrato dalle finanze. »

GARIBALDI. Domando la parola.

Desidero che risulti in modo più esplicito se questi stampati saranno provvisti dai segretari oppure dalle finanze. Se il signor ministro intende che siano provvisti dalle finanze, mi pare che si potrebbe adottare questa variante che io propongo: *modulo a stampa, che sarà provvisto dalle finanze.*

LANZA, ministro delle finanze. È naturale che questi moduli saranno somministrati dalle finanze.

GARIBALDI. Domando perdono: sarà somministrato il modulo, ma non gli stampati; siccome ora i segretari sono stipendiati, e non pochi ben magramente, io crederci utile di introdurre questa spiegazione.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi propone che si dica: *modulo a stampa che sarà provvisto dalle finanze.*

Il signor ministro delle finanze accetta questa redazione?

LANZA, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Allora l'alinea resterebbe così concepito:

« La rimessione di tali note dovrà farsi entro i primi dieci giorni del mese successivo, e saranno estese e formate secondo il modulo a stampa, che verrà provvisto dalle finanze. »

Pongo ai voti l'articolo con quest'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 6. I segretari sopra nominati sono obbligati di tenere un repertorio nel modo prescritto dai regolamenti per descrivervi, in ordine di data, tutte indistintamente le sentenze soggette a dritti di emolumento fisso o proporzionale, ivi comprese le dichiarazioni giudiziali irrevocabili, contemplate nell'articolo 85 della legge 9 settembre 1854. »

(È approvato.)

« Art. 7. Per l'inosservanza delle obbligazioni loro imposte dall'articolo 108 della citata legge e dagli articoli 6 e 7 della presente, i segretari incorreranno nella ammenda:

« Di lire 5 nel caso di ritardo nel trasmettere le note o le copie delle sentenze;

« Di lire 5 per ogni articolo non iscritto sulla nota o per ogni copia non consegnata;

« Di lire 10 per ogni sentenza non iscritta od iscritta tardivamente sul repertorio;

« Oltre alla responsabilità sussidiaria in proprio per le tasse dovute per le sentenze, rispetto alle quali avranno contravvenuto.

« In caso di recidiva, le ammende sopra stabilite saranno raddoppiate, ed i contravventori potranno essere, in via disciplinare, puniti colla sospensione o colla destituzione, secondo la gravità dei casi. »

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	105
Voti favorevoli	99
Voti contrari	6

(La Camera approva.)

PROGETTI DI LEGGE: 1° POSTI GRATUITI DELLA FONDAZIONE GHISLIERI; 2° POSTI GRATUITI NEI COLLEGI NAZIONALI.

CADOENA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge relativo ai posti gratuiti della fondazione Ghislieri a favore della comunità di Bosco. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 364.)

Presento parimente alla Camera un progetto di legge relativo ai posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 362.)

Questi due progetti di legge erano già stati presentati nella Sessione scorsa, ed anzi erano già stati esaminati negli uffici, e la Commissione da essi nominata ne aveva già fatta alla Camera la relazione. Quindi, a seconda di quello che si è già praticato in altre Sessioni, pregherei la Camera di volere incaricare la stessa Commissione a sostenerne la discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, si adotterà lo stesso sistema degli anni scorsi, e allora io metterò questi due progetti all'ordine del giorno per la tornata di domani.

APPROVAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: SULLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E SUL RIORDINAMENTO DEL CORSO DEL TORRENTE STURA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge contenente modificazione all'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 sulla Cassa dei depositi e prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 53.)

Leggo l'articolo unico:

« All'articolo 8 della legge 30 giugno 1857 è surrogato l'articolo seguente:

« Art. 8. L'interesse da corrispondersi dalla Cassa dei depositi e prestiti per le somme depositate, dopo la promulgazione di questa legge, sarà, sulla proposta della Commissione di vigilanza, determinata con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi.

« Esso continuerà però nelle quote attualmente stabilite sino alla promulgazione del decreto reale.

« La quota dell'interesse dovrà poi sempre tenersi in rapporto colla quota corrente d'interesse attivo, da fissarsi a norma dell'articolo 15 per le somme che la Cassa stessa dà a mutuo; ed in ragione inferiore almeno del 2 per cento quanto ai depositi indicati nei numeri 1 ad 8 dell'articolo 3, e dell'1 per cento quanto agli altri.

« Sui fondi però depositati dalle Casse di risparmio sarà corrisposto un interesse inferiore soltanto del mezzo per cento a quello stabilito per i prestiti della Cassa.

« Le modificazioni nella quota d'interesse non avranno effetto sui depositi fatti anteriormente alle medesime quando siasene domandata la restituzione nel termine di giorni 20 dalla promulgazione del reale decreto.

« L'interesse comincerà a decorrere dal giorno 11° dopo la data del versamento sui fondi delle Casse di risparmio e dal 31° per tutti gli altri. Non sarà dovuto sopra le somme inferiori a lire 200, a qualunque specie di depositi appartengano. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera passa alla discussione dell'articolo, che è approvato.)

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	100
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per il riordinamento del corso del torrente Stura nella provincia di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 52.)

« Art. 1. È aperto un credito straordinario di lire 107,000 sul bilancio 1858 del Ministero dei lavori pubblici onde anticipare le spese a carico della società della ferrovia *Vittorio Emanuele* e della divisione di Torino per il riordinamento del corso della Stura a difesa della ferrovia di Novara e della strada provinciale di Vercelli in provincia di Torino.

« Il credito anzidetto sarà applicato ad apposita categoria sotto il n° 73 bis colla denominazione: *Riordinamento del corso della Stura in provincia di Torino a difesa della ferrovia di Novara e della strada provinciale di Vercelli.*

« Art. 2. Le somme a pagarsi dalla società della ferrovia *Vittorio Emanuele* e dalla divisione di Torino in rimborso della spesa per loro conto anticipata, saranno versate nelle casse dello Stato con applicazione ad apposita categoria del bilancio attivo 1858 nella parte straordinaria sotto il n° 67 e colla denominazione: *Ricupero della spesa a carico della società della ferrovia*

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1859

Vittorio Emanuele e della divisione di Torino pel rordinamento del corso della Stura. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli, i quali sono approvati senza discussione.)

Si passerà allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Prego intanto i signori deputati che furono incaricati dello spoglio delle schede per la nomina delle due Commissioni, della Cassa ecclesiastica, e depositi e prestiti,

a volersi riunire, dopo deposto il voto nell'urna, in una sala per farne lo squittinio.

(Si procede allo squittinio segreto.)

PRESIDENTE. La votazione non è valida per mancanza di numero. Sarà perciò rinnovata domani.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

1° Posti gratuiti della fondazione Ghislieri nel collegio nazionale a favore del comune di Bosco;

2° Posti gratuiti nei collegi e convitti nazionali.